

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
dell'8 ottobre 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bonito, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palma, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palma, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ruggieri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 7 ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RANIERI: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti le incompatibilità, l'abolizione delle preferenze e la tutela delle pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (4357);

DE LAURENTIIS: « Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale » (4358);

MASSIDDA ed altri: « Istituzione dell'anagrafe canina telematica » (4359).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 7 ottobre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 2108-2289. — Senatori EUFEMI ed altri; TESSITORE ed altri: « Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Università degli studi di Torino » (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4356).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*III Commissione (Affari esteri):*

S. 1989. — «Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998» (*approvato dal Senato*) (4350) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e IX;*

S. 2257. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000» (*approvato dal Senato*) (4351) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

S. 2359. — «Ratifica ed esecuzione del V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002» (*approvato dal Senato*) (4352) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, X e XII;*

*X Commissione (Attività produttive):*

LAZZARI ed altri: «Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche» (1381) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

CIMA: «Disposizioni per la promozione e l'incentivazione del telelavoro» (200) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 306 del 1-3 ottobre 2003 (doc. VII, n. 353) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, n. 7, della legge della regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana) e successive modificazioni, sollevata dalla Corte di cassazione, prima sezione civile, in riferimento articolo 51 della Costituzione:

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).*

Sentenza n. 308 del 1-7 ottobre 2003 (doc. VII, n. 355) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radio-televisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 4, 8, numeri 4), 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 21) e 24), 9, numeri 9) e 10), 16 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provin-

ciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento:

*alla IX Commissione permanente (Trasporti).*

Sentenza n. 309 del 1-7 ottobre 2003 (doc. VII, n. 356) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), introdotto dall'articolo 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sui fenomeni della mafia), sollevata dal tribunale di Catanzaro, in riferimento all'articolo 19 della Costituzione:

*alla II Commissione permanente (Giustizia)*

Sentenza n. 310 del 1-7 ottobre 2003 (doc. VII, n. 357) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450 (Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 14, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Firenze:

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente).*

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi del-

l'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 7 ottobre 2003, sentenza n. 307 del 1-7 ottobre 2003 (doc. VII, n. 354), con la quale:

riuniti i giudizi,

a) dichiara inammissibili gli interventi spiegati, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2002, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a., dalle società ENEL s.p.a., ENEL Distribuzione s.p.a., TERNA-Trasmissione Eletticità Rete Nazionale s.p.a., e dal comune di Lacco Ameno; nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2002, dalla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.; e, nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2002, dalla Vodafone Omnitel s.p.a.;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3, commi 4 e 6, e 7, comma 3, della legge regionale delle Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione);

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della predetta legge regionale delle Marche n. 25 del 2001, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, e in relazione agli articoli 1, comma 6, lettera a), numero 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con legge 20 marzo 2001, n. 66, col ricorso iscritto al n. 4 del registro dei ricorsi del 2002;

d) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, 3, comma 1, 7 e 8 della legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti);

e) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, della predetta legge regionale della Campania n. 13 del 2001 limitatamente alle parole « Per le finalità di cui al comma 1 »;

f) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2,2, commi 1 e 2, e 3, commi 2, 3 e 4 (salvo quanto disposto nel precedente capo e)), della predetta legge regionale della Campania, sollevate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto al n. 5 del registro dei ricorsi del 2002;

g) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale della Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz);

h) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera m), 4, comma 1, e 10, comma 1, della predetta legge regionale della Puglia n. 5 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto al n. 35 del registro dei ricorsi del 2002;

i) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale dell'Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), limitatamente alle parole « nonché mediante l'individuazione in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione »;

l) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 12, comma 1, 13 e 16 della predetta legge regionale dell'Umbria n. 9 del 2002;

m) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli

articoli 1, comma 1, 4, comma 1, lettera b), 5, comma 1, lettera c), e comma 2, della predetta legge regionale dell'Umbria n. 9 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere e) e s), e terzo comma, della Costituzione, e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto al n. 52 del registro dei ricorsi del 2002;

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente).*

#### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 24 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Gianfranco CONTE n. 9/4102-B/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2003, concernente la proroga delle agevolazioni tributarie nei comuni della regione Piemonte colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2003.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VI (Finanze), competenti per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 26 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Sergio ROSSI n. 9/3200-bis-B/9, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002, concernente l'erogazione di risorse aggiuntive alle unioni di comuni.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

### **Trasmissioni da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

due decreti in data 26 settembre 2003 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

un decreto in data 2 settembre 2003 del ministro delle politiche agricole e forestali — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 19 agosto 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 6 ottobre 2003 del Ministero degli affari esteri — *alla III Commissione (Esteri)*.

### **Richiesta di un parere parlamentare su proposta di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta

di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Carlo RUBBIA a presidente dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (79).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive).

### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, relativo a contributi da erogare a enti, istituti, associazioni fondazioni e altri organismi (284).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2003.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 26 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la modifica alla ripartizione delle risorse assegnate per l'anno 2003 al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, con decreto ministeriale 30 maggio 2003 (285).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, e dell'articolo 30 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (286).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 17 novembre 2003.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: PECORELLA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE CONCERNENTI LA CORTE DI CASSAZIONE (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4 E 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2754, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 18 SETTEMBRE 2002) (2754-BIS) E DELL'ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: SINISCALCHI ED ALTRI (2452)**

**(A.C. 2754-bis - Sezione 1)**

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2754-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: « Salvo che la parte non vi provveda personalmente, » sono soppresse.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Pisapia.

**(A.C. 2754-bis - Sezione 2)**

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2754-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 615 del codice di procedura penale, le parole: « dichiara inammissibile o » sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 2.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. - 1. Il comma 2 dell'articolo 615 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile il ricorso quando questo è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d'impugnazione o contro un provvedimento non impugnabile oppure è assolutamente privo di motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunziata al ricorso ovvero quando è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599,

comma 4. Negli altri casi la corte rigetta il ricorso.»

**5. 1.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Perlini.

*(Approvato)*

**(A.C. 2754-bis — Sezione 3)**

**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2754-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

1. L'articolo 618 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«ART. 618. *(Decisioni delle sezioni unite)*. — 1. Se una sezione della corte rileva che sulla questione di diritto sottoposta al suo esame è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con una o più decisioni della stessa o di altra sezione, il ricorso è rimesso alle sezioni unite.

2. Il ricorso può, altresì, essere rimesso alle sezioni unite quando una sezione rileva che è insorto, ovvero ritiene che possa insorgere, contrasto con il principio di diritto enunciato da una decisione delle sezioni unite emessa ai sensi dell'articolo 610.

3. Il ricorso deve essere rimesso alle sezioni unite quando la sezione ritiene che possa insorgere contrasto con il principio di diritto enunciato da una decisione delle sezioni unite emessa per dirimere o per prevenire un contrasto.

4. La rimessione è disposta su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, con ordinanza nella quale sono espone specificamente le ragioni del provvedimento».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 6.**

*Sopprimerlo.*

**6. 2.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al comma 1 dell'articolo 172 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: «superato» è sostituita dalle seguenti: «insussistente o non più attuale».

**6. 1.** Perlini.

*(Approvato)*

*Aggiungere, in fine, i seguenti articoli:*

**ART. 7. — 1.** L'articolo 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

«ART. 4. *(Formalità per il parere del Consiglio superiore e del Consiglio giudiziario)*. — Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, della richiesta e dei motivi è data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore o al Consiglio giudiziario, e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, invece, si applica la procedura di cui alle norme previste dagli articoli 27 e seguenti del Capo IV.

Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo comma».

**ART. 8. — 1.** Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche ai procedimenti *ex* articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in corso non ancora conclusi con pronuncia definitiva.

**6. 01.** Cola, Mazzoni, Vitali.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 784-1140 — SENATORI CUTRUFO ED ALTRI; BATTISTI ED ALTRI: NORME SULL'ISTITUTO DI STUDI POLITICI « SAN PIO V » DI ROMA (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (3856) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: ANGELA NAPOLI; TANZILLI ED ALTRI; PATRIA ED ALTRI; TONINO LODDO ED ALTRI (1279-1709-2550-2816)**

**(A.C. 3856 — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3856 — Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3, 4; conseguentemente, dopo l'articolo 3 sia aggiunto il seguente: 3-bis. 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, all'Istituto è concesso, a decorrere dal 2003, un contributo pari a euro 1.500.000 annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 3856 — Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. L'Istituto di studi politici « S. Pio V », con sede in Roma, di seguito denominato « Istituto », conservando la natura giuri-

dica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101, è ente di ricerca non strumentale, dotandosi di ordinamento autonomo ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni. L'Istituto ha la finalità di promuovere ed incoraggiare, in Italia ed all'estero, le ricerche e gli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, nonché ai problemi della società contemporanea.

2. Per il perseguimento dei suoi fini l'Istituto, in particolare:

a) organizza conferenze, congressi, incontri e seminari per incrementare scambi di studio e di esperienze scientifiche;

b) cura la pubblicazione di studi e ricerche;

c) concede borse di studio agli iscritti ai corsi e contributi a studiosi particolarmente qualificati, per ricerche attinenti ai fini istituzionali dell'ente;

d) eroga premi per la ricerca.

3. Per la realizzazione dei suoi compiti, l'Istituto può stipulare accordi di partecipazione e convenzione con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività indicati al comma 1.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: conservando la natura giuridica fino alla fine del periodo con le seguenti: conserva la natura giuridica di cui al*

decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101.

**\*1. 1.** Tocci, Martella, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: conservando la natura giuridica fino alla fine del periodo con le seguenti: conserva la natura giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 101.*

**\*1. 2.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Il contributo di cui all'articolo 3 è finalizzato alla realizzazione di iniziative di studio e ricerca in materia di difesa della civiltà occidentale e della tradizione cattolica.

**1. 3.** Bricolo, Bianchi Clerici, Gibelli, Polledri.

#### (A.C. 3856 – Sezione 4)

#### ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 2.

1. L'Istituto è disciplinato da regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità, ai sensi della citata legge n. 168 del 1989, e successive modificazioni, concernenti anche l'organizzazione scientifica, la dotazione organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente occorrente al funzionamento dell'Istituto medesimo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono soggetti ai controlli di legittimità e di merito di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

**2. 1.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

**(A.C. 3856 – Sezione 5)**

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Istituto si avvale, oltre che delle rendite del proprio patrimonio, di contributi di amministrazioni pubbliche e di privati.

2. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla voce « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – ART. 1, comma 43 » sono aumentati di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, con riserva della predetta cifra a favore dell'Istituto.

3. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4:*

*Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 4. – 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge all'Istituto è concesso per gli anni 2003, 2004 e 2005 un contributo pari a 1.500.000 euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 2.** Bianchi Clerici, Rodeghiero.

*Al comma 2, sopprimere le parole: , con riserva della predetta cifra a favore dell'Istituto.*

**3. 1.** Tocci, Martella, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Misure per prevenire azioni di violenza ai danni di sedi di partito e di esponenti politici)**

ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, LA RUSSA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

azioni intimidatorie, vandalismi e atti di intolleranza politica contro le sedi e gli esponenti politici, in particolare di Alleanza Nazionale, stanno condizionando

pesantemente e sempre più di frequente il diritto di esercitare liberamente la propria opinione politica;

nella notte del 30 settembre 2003 si è verificato a Pisa un grave attentato incendiario contro l'abitazione di Giacomo Mannocci, consigliere circoscrizionale di Alleanza Nazionale, ultimo di una serie di atti di violenza politica commessi nel capoluogo e nella provincia di Pisa ai danni di esponenti del centrodestra e, in alcuni casi, delle stesse forze dell'ordine;

il 28 settembre 2003 nel piazzale Martiri delle foibe a Marghera (Venezia) una ventina di ragazzi di Azione giovani, movimento giovanile di Alleanza Nazionale, venivano aggrediti dagli appartenenti ai centri sociali Pedro di Padova e Rivolta di Venezia, trasformando pacifiche e doverose commemorazioni in violente guerriglie urbane;

il 6 giugno 2003 parte della sede di Alleanza Nazionale a Olbia crollava a causa della deflagrazione di un ordigno rudimentale e solo per la tarda ora dell'esplosione, avvenuta alle quattro del mattino, non si sono verificati danni alle persone, ma solo ai centralissimi uffici del traffico lungomare;

il 22 maggio 2003 a Milano veniva rinvenuto nell'abitazione dell'assessore lombardo alla sanità Carlo Borsani di Alleanza Nazionale un rudimentale ordigno, successivamente rivendicato dal fronte rivoluzionario per il comunismo;

il 22 marzo 2003 a Padova venivano lanciati fumogeni e bengala contro la lo-

cale sede di Alleanza Nazionale in occasione del corteo pacifista, provocando un principio di incendio e danneggiando il portone di ingresso;

in Sardegna si registrano segnali di risveglio di gruppi eversivi: i nuclei proletari per il comunismo, che hanno rivendicato le buste contenenti proiettili e inviate nei mesi scorsi a esponenti del mondo politico e sindacale, e i gruppi anarchico-insurrezionalisti, a cui sembra possano ricollegarsi gli attentati alle sedi del ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli uffici romani della regione Sardegna e alla stazione dei carabinieri di Stampace (Cagliari);

durante tutto l'arco dell'anno sono apparse scritte intimidatorie, sono state sfruttate le manifestazioni pacifiste contro la guerra per attaccare giovani militanti di Alleanza Nazionale, sono state lanciate uova e vernici dai disobbedienti, sono state invase le sedi universitarie, sono stati malmenati e minacciati gli esponenti di Azione universitaria, paventandosi una nuova stagione di scontri tra giovani della sinistra extraparlamentare e militanti della destra politica italiana —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tutti gli atti di violenza e intolleranza politica e come intenda intensificare le azioni di vigilanza, al fine di garantire la sicurezza delle sedi di partito e degli esponenti politici e per assicurare la libertà di espressione e di associazione garantite costituzionalmente. (3-02736)

(7 ottobre 2003)

**(Sezione 2 — Politica del Governo per contenere l'aumento dei prezzi)**

ANTONIO LEONE. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la percezione dell'aumento dei prezzi da parte delle famiglie, in particolare di quelle a reddito fisso, appare superiore

all'andamento degli indici dell'Istat e tale da determinare una situazione di disagio economico, che costituisce, poi, la vera ragione dell'attuale debolezza dei consumi interni;

il passaggio dalla lira all'euro ha costituito, evidentemente, un'occasione invitante per una parte dei commercianti e dei gestori di pubblici esercizi, che l'hanno utilizzato, in alcuni casi, per trarne vantaggio;

di tale situazione hanno usufruito anche le compagnie di assicurazione, in particolare per quanto riguarda il settore della responsabilità civile auto, e le aziende di credito, che hanno incrementato le loro commissioni in misura superiore al tasso d'inflazione Istat —:

quali misure il Governo abbia adottato ed intenda adottare, nel rispetto delle regole del libero mercato, per raffreddare la dinamica dei prezzi dei beni e dei servizi più utilizzati dalle famiglie, come premessa indispensabile per una ripresa dei consumi e degli investimenti e, quindi, dello sviluppo economico. (3-02737)

(7 ottobre 2003)

**(Sezione 3 — Assassinio della missionaria Annalena Tonelli)**

SEDIOLI, BIELLI, VIOLANTE, MONTECCHI, INNOCENTI, RUZZANTE, PREDÀ, ALBONETTI, BANDOLI, BERSANI, DE BRASI, GAMBINI, GRIGNAFINI, GRILLINI, GUERZONI, MANCINI, MOTTA, OTTONE, SABATTINI, SANDRI, SODA, VISCO, ZANI, ZANOTTI, SPINI e RANIERI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nella notte fra il 5 e il 6 ottobre 2003 veniva uccisa Annalena Tonelli in Somaliland, dove prestava la sua opera di missionaria per alleviare le sofferenze e per combattere le malattie in quel Paese e in altre parti dell'Africa;

sono ancora incerte le circostanze nelle quali è stata uccisa Annalena Tonelli e non è chiaro se, rispetto ai rischi di incolumità denunciati dalla stessa, fosse stata predisposta una qualche forma di tutela per la missionaria;

l'assassinio di Annalena Tonelli ha creato profondo sgomento e commozione nella città di Forlì, dove era nata, e in tutto il mondo, dove era conosciuta per la sua tenacia instancabile e per il suo amore verso il prossimo. Annalena Tonelli aveva ricevuto nel mese di giugno 2003 il « premio Nansen » a Ginevra da parte dell'Alto commissariato dell'Onu —:

quali iniziative intenda assumere il Governo perché sia fatta piena luce sulle cause, sulle responsabilità e sugli esecutori di questo terribile crimine, garantendo la continuità dell'opera di Annalena Tonelli, che aveva costruito un ospedale a Borama ed avviato numerose attività per combattere la fame e le malattie nel mondo.

(3-02738)

(7 ottobre 2003)

**(Sezione 4 – Riorganizzazione degli uffici del giudice di pace)**

TANZILLI. — *Al Ministro della giustizia.*  
— Per sapere — premesso che:

secondo alcune recenti notizie il ministero della giustizia avrebbe in progetto il dimezzamento degli uffici del giudice di pace, che dovrebbero passare dagli attuali 848 a 460;

tale riduzione andrebbe a colpire gli uffici dei paesi più piccoli, in particolare, per quanto riguarda la provincia di Frosinone, quelli aventi sede ad Atina, Ferentino, Ceccano, Arce e Pontecorvo;

alla base di tale decisione del ministero della giustizia vi sarebbe il risparmio delle spese vive che ne conseguirebbe ed il rafforzamento degli uffici più grandi, grazie allo spostamento del personale impiegato in quelli in via di chiusura —:

se tali notizie corrispondano al vero e se non ritenga che tale decisione avrebbe come conseguenza un intasamento degli uffici che resteranno in attività, determinando un disservizio per gli utenti e i consumatori in generale, costretti a spostamenti e ad assistere un logico dilatamento dei tempi per le sentenze. (3-02739)

(7 ottobre 2003)

**(Sezione 5 – Effetti nocivi per la salute di un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi)**

GIORDANO. — *Al Ministro della salute.*  
— Per sapere — premesso che:

la *Engelhard* ha usato per circa quarant'anni un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi in pieno centro abitato, popolato da 2.500 abitanti già al momento della sua creazione, senza mai comunicarlo ai cittadini;

i probabili effetti disastrosi sulla salute, anche dovuti alle sostanze bioaccumulabili, sono emersi solo nel mese di settembre 2003, dopo anni di inutili richieste dei cittadini. A quanto risulta all'interrogante, i dati sui decessi dal 1986 al 2001 evidenziano nella popolazione maschile di Settecamini e Case Rosse un incremento della mortalità, per tutti i tumori, del 30 per cento e del 65 per cento per quelli compatibili con la presenza di inceneritori;

ad avviso dell'interrogante, l'arresto immediato dei lavori di adeguamento dell'impianto — non più compatibile con il territorio e in nessun altro modo sostenibile — permetterebbe, qualora dovessero emergere responsabilità degli enti che hanno fornito le autorizzazioni, di ridurre i costi e le conseguenti ricadute sull'erario pubblico —:

se non ritenga che debba essere accelerata la conclusione dell'indagine epidemiologica per causa di morte e per malattia in ambiente lavorativo, anche ai

fini della chiusura immediata dell'impianto di smaltimento dei rifiuti pericolosi e della sua delocalizzazione in altra sede idonea. (3-02740)

(7 ottobre 2003)

**(Sezione 6 – Interventi per eliminare le disparità del costo della vita a livello regionale)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* Per sapere – premesso che:

l'incremento del costo della vita si è particolarmente accentuato con l'introduzione della moneta unica europea;

il Fondo monetario internazionale, in un recente rapporto sul nostro Paese, ha invitato espressamente il Governo a concedere le «indennità di carovita» sulla base del diverso costo della vita a livello regionale;

la Camera dei deputati, con il parere favorevole del Governo, ha approvato una mozione sul costo della vita nel mese di luglio 2003, con cui è stato riconosciuto che il costo della vita è più elevato in alcune aree del Paese, in modo particolare al Nord;

con la suddetta mozione la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adottare il criterio «costo della vita» nella determinazione del reddito delle persone fisiche, affinché il prelievo fiscale sui redditi dei contribuenti residenti in aree con un costo della vita più elevato sia proporzionato all'effettivo potere d'acquisto dei redditi;

sempre con la suddetta mozione la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adottare anche iniziative normative finalizzate ad introdurre il criterio del «costo della vita» nella determinazione dell'indicatore della situazione economica e del redditometro per l'accesso ai servizi sociali agevolati e tariffe agevolate di erogazione dei servizi pubblici;

un pensionato del Nord, con una pensione minima, ha maggiori difficoltà rispetto ad un pensionato del Sud ad arrivare a fine mese, in considerazione del maggiore costo della vita, dovuto soprattutto alla permanenza in aree climaticamente svantaggiate –:

quali interventi il Governo abbia adottato o intenda adottare per attuare gli impegni assunti al fine di eliminare le accertate disparità, in particolare in riferimento alle pesanti accise applicate sui combustibili da riscaldamento. (3-02741)

(7 ottobre 2003)

**(Sezione 7 – Tempi di erogazione di prestazioni sociali e assistenziali destinate a soggetti appartenenti a categorie deboli)**

FRIGATO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

in base al decreto cosiddetto «taglia spese» ben 4 miliardi e 600 milioni di euro di spese per il 2003 sono rimaste prive di copertura;

al contrario di quanto sostenuto dal ministero dell'economia e delle finanze, il buco nel bilancio 2003 è pari a 2,3 miliardi di euro;

questa situazione rischia di colpire in maniera grave importanti misure del *welfare*, quali gli assegni di invalidità, il fondo per le politiche sociali, gli assegni di maternità, gli assegni per i portatori di *handicap* ed anche gli assegni per il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto;

queste misure, in base all'assestamento di bilancio, invece di essere finanziate nell'anno in corso sono finite nel debito e quindi troveranno copertura solo a fine anno nelle regolazioni di bilancio;

il Sottosegretario per l'economia e le finanze, senatore Giuseppe Carlo Vegas, interpellato su questo problema, ha confermato che vi potrebbero essere problemi, in quanto questa situazione « potrebbe provocare ritardi nell'erogazione concreta delle somme agli aventi diritto »;

questa notizia ha determinato un forte allarme sociale tra gli interessati —

in che termini ciò avverrà e quali iniziative intenda assumere il Governo per evitare che vengano a determinarsi ritardi nell'erogazione delle prestazioni sociali ed assistenziali di cui in premessa, assicurando alle categorie in oggetto la regolarità concreta nella percezione delle rispettive indennità, trattandosi di milioni di cittadini appartenenti a categorie deboli. (3-02742)

(7 ottobre 2003)

### **(Sezione 8 — Verifiche sulla qualità del servizio postale)**

BUEMI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il processo di liberalizzazione del servizio postale, attuato secondo quanto previsto dalla direttiva 97/67/CE (recepita dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261), imponeva, com'è noto, una serie di misure idonee al raggiungimento dell'equilibrio gestionale;

il piano d'impresa 1998-2002, per il raggiungimento del pareggio di bilancio, ha provocato una serie di disfunzioni e problemi, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree periferiche delle grosse città, in seguito alla dismissione o alla chiusura parziale di numerosi uffici;

in questo modo il servizio postale è andato via via perdendo il suo ruolo di servizio sociale, assumendo quello esclusivo d'impresa;

questa realtà sta portando a delle situazioni paradossali, come quella denunciata da numerosi cittadini, che affermano che la loro corrispondenza inviata con procedura cosiddetta ordinaria spesso non arriva a destinazione o in ogni caso ciò avviene con moltissimo ritardo;

tutto ciò potrebbe essere interpretato come una costrizione ad usare il servizio cosiddetto « prioritario », che, come sappiamo, è fornito ad un costo maggiorato rispetto a quello ordinario;

questa situazione appare in netto contrasto con quanto previsto nel contratto di programma, stipulato con il ministero delle comunicazioni, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, nel quale si stabilisce che la Società Poste italiane s.p.a., in quanto fornitore del servizio universale, è tenuta a garantire a tutti gli utenti la possibilità di usufruire, comunque, di un servizio ordinario;

tale contratto di programma, scaduto nel dicembre 2002 e secondo le informazioni estratte dal sito *internet* del ministero delle comunicazioni, non ancora rinnovato, prevede all'articolo 4, comma 4, che « il ministero effettua le verifiche e le ispezioni necessarie per verificare l'andamento della gestione dei servizi e il rispetto degli obblighi del servizio universale .. » —:

a quando risale l'ultima verifica del ministero delle comunicazioni sulla qualità del servizio universale, con particolare riferimento ai tempi di recapito della posta ordinaria, e cosa si intenda fare per garantire tale servizio in tempi certi, senza dover costringere gli utenti a servirsi della posta prioritaria per avere la garanzia dell'arrivo a destinazione della propria corrispondenza. (3-02743)

(7 ottobre 2003)

**INTERPELLANZA URGENTE**

**(Sezione 1 – Iniziative per favorire la soluzione della vertenza sindacale avente ad oggetto la categoria della polizia locale)**

**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica, per sapere – premesso che:

il giorno 24 luglio 2003 la segreteria generale del Dicap/Sulpm, sindacato maggiormente rappresentativo delle polizie municipali, firmatario del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, ha dichiarato lo stato di agitazione di tutta la categoria della polizia locale d'Italia;

in data 5 agosto 2003 lo stesso sindacato ha individuato e segnalato al ministero del lavoro e delle politiche sociali quali controparti, per l'obbligatorio tentativo di conciliazione, il ministero dell'interno ed il ministero per la funzione pubblica. In data 8 agosto 2003, a norma della legge n. 146 del 1990 (autoregolamentazione del diritto di sciopero), si è tenuto presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali l'incontro di conciliazione tra le parti, che comunque andava deserto per la mancanza del rappresentante del ministero per la funzione pubblica;

il sindacato, che è membro del movimento sindacale per la riforma della polizia locale, movimento che unisce tutte le sigle sindacali esistenti, con molta responsabilità ha accettato la convocazione di un'altra seduta di conciliazione, allo

scopo di consentire la presenza del ministero interessato, al fine di rimediare alla vertenza in atto;

il tavolo di trattativa veniva riconvocato in data 17 settembre 2003 e si concludeva con l'assenza questa volta del ministero dell'interno;

per tale assenza, ad avviso degli interpellanti, irresponsabile, a norma della legge n. 83 del 2000, vista l'evidente volontà del Governo di non addivenire ad una concreta risoluzione della problematica esistente, le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione. L'organizzazione è libera di attuare, nei previsti 120 giorni, tutte le forme democratiche di lotta che riterrà necessarie al fine di indurre il Governo alla risoluzione di un problema, quello di riconoscere ai lavoratori di polizia locale pari dignità con le altre forze di polizia dello Stato, ed a una conseguente riforma della legislazione che disciplina l'operato delle polizie locali. Quanto l'organizzazione sindacale ha fin qui richiesto è ricompreso nel programma di Governo dell'attuale Esecutivo;

l'organizzazione sindacale ha proposto la costituzione di una commissione paritetica composta dai rappresentanti sindacali e dai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica, avente lo scopo di confrontare le rispettive posizioni e concordare eventuali soluzioni legislative da adottare nell'immediato, allo scopo di evitare inutili incomprensioni tra forze di polizia locali e compagine governativa –:

quali iniziative siano state intraprese per giungere ad una soluzione della grave vertenza in atto;

se i Ministri interpellati non ritengono di accogliere la richiesta delle organizzazioni sindacali per la costituzione di un tavolo paritetico.

(2-00910) « Saia, Alberto Giorgetti, Raisi, Airaghi, Foti, Butti, Carrara, Bellotti, Giorgio Conte, Cannelli, Fatuzzo, Malgieri, Ric-

cio, Alboni, Caruso, Fasano, Trantino, Anedda, Franz, Lo Presti, Scalia, Zacchera, Catano, Migliori, Arrighi, Serena, Tagliatela, Benedetti Valentini, Saglia, Menia ».

(30 settembre 2003)

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0003700\*